

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
 concernente l'approvazione del consuntivo delle opere di colonizzazione
 del signor Pietro Dagrada in Giubiasco e il sussidiamento
 del sorpasso di spesa

(del 2 ottobre 1956)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Con il presente messaggio, Vi sottoponiamo gli atti relativi all'eseguita colonizzazione del signor Pietro Dagrada alla « Ciossa bosco d'albero » nel Piano di Magadino, Comune di Giubiasco.

Nel novembre del 1952, in accordo con le Autorità federali, veniva accettato il principio di eseguire un'azienda di colonizzazione sul terreno in proprietà Dagrada di una superficie di mq. 31.418, dove i vecchi fabbricati erano stati distrutti da un incendio causato da un fulmine; unica condizione posta, quella di ampliare la proprietà coltiva utilizzando, per la compera di un nuovo terreno, il premio dell'assicurazione incendi. Il signor Dagrada acquistava così un limitrofo appezzamento di mq. 14.468 e prendeva in affitto, per un periodo di 10 anni, un altro terreno confinante di mq. 11.889. La nuova azienda poteva così disporre di un totale di mq. 57.775, area questa sufficiente per creare un podere vitale.

Nell'aprile 1953, veniva dato l'incarico di eseguire il progetto delle costruzioni (casa colonica, stalla ed annessi) al signor arch. Raffaele Tallone, di Bellinzona; in giugno egli presentava i relativi piani con un preventivo di spesa di Fr. 104.000,—. L'Ufficio federale delle bonifiche, già in sede di progetto di massima, chiedeva di limitare la spesa della colonizzazione ad un massimo di Fr. 90.000,—, per proporzionare il costo dei fabbricati alla superficie dell'azienda; l'Ufficio cantonale, nella revisione del preventivo di dettaglio, comprimeva quello del progettista a Fr. 95.000,— e, in sede federale, detta cifra veniva ulteriormente ridotta a Fr. 92.000,—. Su questa base si procedeva alle pratiche di sussidiamento.

Il 4 novembre 1953 il Gran Consiglio concedeva un sussidio del 25 % su Fr. 92.000,— e, successivamente, in data 5 gennaio 1954, la Confederazione stanziava una quota identica in modo che i sussidi coprivano, con Fr. 46.000,—, il 50 % della prevista spesa totale.

Nel marzo 1954 venivano iniziati i lavori della stalla, quelli della casa nell'aprile e le opere vennero ultimate l'anno successivo, precisamente nel marzo 1955.

Ai primi di giugno del 1954, il progettista e direttore dei lavori arch. R. Tallone si ammalava gravemente e così i lavori venivano affidata alla sorveglianza del capom. Mario Tallone. L'arch. Tallone riprendeva la direzione nel settembre del 1955.

Nel luglio 1954, al signor Dagrada veniva offerto in vendita un ulteriore appezzamento di terreno di mq. 8.561. L'occasione era propizia per aumentare la superficie della propria azienda e, dato che si rendeva necessaria la costruzione di una rimessa per carri ed attrezzi agricoli, si chiedeva alle Autorità federali se — in relazione all'aumentata superficie — poteva essere preso in esame per il sussidiamento un progetto suppletorio di costruzione. Con lettera 2 agosto 1954, l'Ufficio federale delle bonifiche, approvava il progetto e preventivo di Fr. 7.000,— rimandando il sussidiamento alla presentazione degli atti di liquidazione.

Il collaudo delle opere è stato eseguito solo il 4 novembre 1955 per dar modo all'Ufficio cantonale delle bonifiche di controllare minutamente le quantità e gli importi delle fatture e stabilire l'esattezza dei presentati conti.

Il controllo della liquidazione ha permesso di accertare un sorpasso di Fr. 26.265,20, dato dal seguente conteggio :

importo lavori riconosciuti sussidiabili	Fr. 118.265,20
preventivo sussidiato	» 92.000,—
Sorpasso	Fr. 26.265,20

In questa cifra sono compresi i Fr. 7.000,— precedentemente autorizzati per la costruzione della sosta per carri e le maggiori spese riscontrate durante i lavori, che qui riepiloghiamo, per le opere più importanti :

- A) *Opere murarie* : Aumento di scavo e di béton di fondazione per la stalla, imposto dalle cattive condizioni del terreno ca. Fr. 1.600,—
 maggior volume di muratura nella stalla per aumento di altezza di cm. 40 su tutto il perimetro ca. Fr. 3.000,—
 idem, per la casa di abitazione, in più aumento di spessore dei muri perimetrali da cm. 25 a cm. 30 e per aumento dei tavolati ca. Fr. 3.600,—
 variato il volume della fossa del colaticcio da mc. 36 a mc. 50 in seguito a franamento del terreno ca. Fr. 800,—
 maggior lunghezza delle tubazioni di scarico per prolungarle fino al canale di bonifica ca. Fr. 600,—
 nuovi piazzali alla casa e stalla, resi necessari per migliorare le condizioni ambientali e la pulizia ca. Fr. 1.900,—
 recinto del porcile eseguito in lastre di cemento in sostituzione della rete metallica ca. Fr. 1.500,—
- B) *Opere da carpentiere* : Aumento sulla costruzione dei tetti, giustificato in parte già in sede di concorso, tra prezzo di preventivo (Fr. 20,—/mq.) ed offerta (franchi 23,—/mq.) ed in parte per maggior superficie coperta ca. Fr. 1.800,—
- C) *Opere da falegname* : Maggiori prestazioni nella casa per aumento di porte e finestre in seguito a variante dei locali ca. Fr. 1.100,—
- D) *Opere da idraulico-lattiniere* : Migliorie negli impianti e differenze di valutazioni nei prezzi unitari ca. Fr. 1.100,—
- E) *Opere da elettricista* : idem come sopra ca. Fr. 1.900,—

Per darVi modo di esaminare in dettaglio il complesso dei lavori eseguiti nella nuova azienda, alleghiamo all'incarto che accompagna il messaggio :

- 1) progetto della costruzione
- 2) preventivo
- 3) fotografia d'insieme delle opere eseguite
- 4) liquidazione originale di tutti i lavori
- 5) rapporto di collaudo
- 6) ricapitolazione delle spese
- 7) tabella comparativa per i diversi lavori in relazione al preventivo, appalto, consuntivo

8) elenco delle giustificazioni più importanti in relazione ai sorpassi

9) lettera dell'Ufficio federale delle bonifiche in data 11 settembre 1956 che riconosce parte del sorpasso.

Rileviamo che, da quando abbiamo iniziato l'azione nel campo dell'edilizia rurale, è questa la prima opera che Vi sottoponiamo con la richiesta di sussidiare un sorpasso.

Esso è dovuto, come indicato più sopra, a circostanze imprevedibili ed a taluni ampliamenti dei lavori. Per altro, la colonizzazione è ben riuscita ed il proprietario signor Pietro Dagrada, con i familiari, danno pieno affidamento che l'azienda sarà condotta nel miglior modo nell'interesse loro e quello, più generale, della valorizzazione del Piano.

In data 30 agosto 1956, il Dipartimento costruzioni ha informato l'Autorità federale della critica situazione finanziaria in cui si trova attualmente la famiglia Dagrada, proponendo di approvare il sorpasso e corrispondere un sussidio suppletorio. L'Ufficio federale delle bonifiche, con lettera 11 settembre 1956 (copia in atti), si dichiara disposto a concedere un sussidio suppletorio, riconoscendo però solo una parte dell'effettivo sorpasso, e più precisamente Fr. 19.500,—.

Dato quanto esposto, ci permettiamo chiederVi di approvare il sorpasso ammesso di Fr. 19.500,— e di stanziare il relativo sussidio del 25 %, pari a Fr. 4.875,—, come all'annesso progetto di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Canevascini

Il Cons. Segr. di Stato :

Stefani

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'approvazione del consuntivo delle opere di colonizzazione
Pietro Dagrada e il sussidiamento della maggior spesa

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 2 ottobre 1956 n. 649 del Consiglio di Stato,

decreta :

Art. 1. — Il consuntivo finale delle opere di colonizzazione « Ciossa bosco d'albero » del signor Pietro Dagrada — Piano di Magadino — Comune di Giubiasco, è approvato.

Art. 2. — Sulla maggior spesa, riconosciuta in Fr. 19.500,—, è stanziato un sussidio cantonale del 25 %, ossia al massimo Fr. 4.875,—, da portarsi in aumento al credito a bilancio per l'edilizia rurale.

Art. 3. — La concessione del sussidio è vincolata alle condizioni previste dagli art. 2 e 3 del decreto legislativo 23 giugno 1947, concernente il sussidiamento delle opere di edilizia rurale.

Art. 4. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed avrà effetto con lo stanziamento del sussidio da parte della Confederazione e per l'importo di spesa da questa riconosciuto.

